

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

24.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 23 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2002) . . . . .	315
PRESIDENTE . . . . .	315, 316, 320, 321
COCCIA . . . . .	316
MANCO . . . . .	316, 321
LOSPINOSO SEVERINI, <i>Relatore</i> . . . . .	316
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	315

La seduta comincia alle 18,10.

PERANTUONO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori (*Approvato dal Senato*) (2002).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifi-

che dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori », già approvato dal Senato nella seduta del 10 aprile 1973.

Desidero far presente, prima di dare la parola al relatore, che ritenevo mio dovere non presiedere la Commissione durante la discussione del presente disegno di legge: ciò per un motivo di delicatezza, essendo a tutti nota, sia pure in via informale, la mia opinione sul provvedimento medesimo. Intendevo quindi prendere parte alla discussione solo in qualità di commissario, intervenendo nel dibattito quando sarà il momento, per esprimere il mio pensiero; e per questa seduta avevo pregato uno dei due Vicepresidenti di sostituirmi nella direzione del dibattito. Tuttavia, dal momento che ciò non è possibile, dichiaro che presiederò la seduta di oggi facendo una netta distinzione tra la posizione di Presidente e quella di commissario.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Prima che si entri nel vivo dei nostri lavori vorrei pregare l'onorevole Presidente di rivedere la sua decisione e di presiedere il dibattito anche nelle prossime sedute, e ciò per alcune considerazioni che prescindono da eventuali questioni proce-

durali e dalla opportunità di creare un precedente al riguardo.

Innanzitutto ella è stato designato alla presidenza dalla fiducia pressoché totale dei componenti la Commissione. Inoltre, conoscendo da vecchia data la sua imparzialità e la sua obiettività, costituirebbe un elemento negativo il fatto che ella volesse rinunciare alla presidenza in questo particolare momento.

**LOSPINOSO SEVERINI, Relatore.** Mi associo alle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo.

**COCCIA.** Il gruppo comunista si permette, signor Presidente, di invitarla a desistere dalla decisione da lei annunciata, e ciò non tanto per la questione, che è stata sollevata, dell'opportunità di creare un precedente, questione che ha pure il suo peso, quanto perché tale decisione contraddirebbe in definitiva a quel clima, a quel rapporto di fiducia e di lealtà reciproca di cui ella è stato sempre garante nel corso dei lavori della nostra Commissione; proprio in omaggio, quindi, alla sua sensibilità ed al suo equilibrio, riteniamo che la sua personale opinione sul progetto di legge non farà velo alla direzione dei lavori di questa Commissione durante la discussione, e nulla le può vietare di esprimere il suo pensiero. Perciò la esortiamo a che ella diriga in nostri lavori anche in questa circostanza.

**MANCO.** Anche il gruppo del Movimento sociale-destra nazionale si associa, signor Presidente, alla richiesta rivolta da altri colleghi di presiedere la nostra Commissione anche durante la discussione del disegno di legge n. 2002.

**PRESIDENTE.** Ringrazio i colleghi per la stima che nutrono nei miei confronti. Rifletterò sulle decisioni che ho preso. L'onorevole Lospinoso Severini ha facoltà di svolgere la relazione.

**LOSPINOSO SEVERINI, Relatore.** Il disegno di legge in discussione, già approvato dal Senato, ha una storia alquanto tormentata. Non è mia intenzione richiamarla dettagliatamente nelle sue varie fasi, perché molti componenti questa Commissione la conoscono per averla vissuta, ma ritengo sia mio dovere indicare sinteticamente il cammino percorso durante la passata legislatura, specialmente

per illustrare ai colleghi, che di questa Commissione allora non facevano parte, i termini essenziali del dibattito, che fu approfondito per la delicatezza e l'importanza del tema ed ebbe alterne vicende.

Ricorderò, innanzi tutto, che la discussione in questa Commissione iniziò nella seduta del 9 dicembre 1969, su un problema limitato, considerato dal disegno di legge n. 1891, avente ad oggetto « Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e dell'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 ». Disegno di legge con il quale, come fu messo in rilievo dal relatore, onorevole Valiante, si tendeva soltanto a sanare un inconveniente manifestato nella successione di alcune disposizioni di legge, in particolare della legge n. 1 del 1963 e della legge n. 687 del 1967, per ciò che riguardava le promozioni a magistrato di cassazione, in quanto, con l'attuale sistema, i magistrati di appello che partecipano allo scrutinio per la promozione a magistrato di cassazione, sostanzialmente, per poter conseguire questa qualifica, indipendentemente dalla possibilità di esercitare le relative funzioni, devono permanere per almeno undici anni nella qualifica inferiore.

Col disegno di legge n. 1891 si voleva ovviare al suddetto inconveniente, stabilendo che i magistrati di appello, che avessero preso parte allo scrutinio per la nomina a magistrato di cassazione e fossero stati dichiarati promovibili per merito distinto, avrebbero conseguito effettivamente la nomina a magistrato di cassazione con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui era stato indetto lo scrutinio, ribadendo poi anche la disposizione contenuta nella legge del 1967, per effetto della quale i magistrati continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non vi sia effettiva disponibilità del posto nella categoria di magistrato di cassazione.

In detta seduta furono approvati i primi due articoli del disegno di legge, con un emendamento all'articolo 1, e fu iniziata la discussione sull'articolo 3, che sollevò molte osservazioni. Il provvedimento fu riportato all'ordine del giorno nella seduta del 4 febbraio 1970, nella quale ad esso fu abbinata la proposta di legge dell'onorevole Alessi, n. 185, avente ad oggetto: « Modifica della legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la promozione dei magistrati di appello ». Ma anche in detta seduta la discussione non fu conclusa sull'articolo 3 ed al termine di essa fu accolta una

proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Vassalli.

Il problema ritornò all'esame della Commissione nella seduta del 24 giugno 1970, nella quale fu portata in discussione anche la proposta di legge Di Primio ed altri (n. 2425), che verteva sullo stesso oggetto del disegno di legge n. 1891 e della proposta di legge n. 185, ma era di portata molto più vasta. Su richiesta del relatore, onorevole Valiante, la discussione della proposta di legge Di Primio fu rinviata e si continuò nell'esame degli altri due provvedimenti; ma con un nulla di fatto, perché vi fu un ulteriore rinvio anche della discussione di questi due progetti di legge. Si giunse così alla seduta del 9 dicembre 1970, nella quale fu riproposta alla considerazione della Commissione l'opportunità di discutere la proposta di legge Di Primio, con conseguente ulteriore rinvio degli altri due provvedimenti. Finalmente, nella seduta del 31 marzo 1971, la Commissione decise di sospendere la discussione del disegno di legge n. 1891 e della proposta di legge Alessi n. 185, per affrontare invece la discussione della proposta di legge Di Primio.

Questa, come innanzi detto, di portata molto più vasta di quella degli altri due progetti di legge, prevedeva un sistema di nomina a magistrato di cassazione completamente diverso da quello attuale.

Infatti, quello attuale è imperniato su due caratteristiche essenziali, che sono proprie delle strutture burocratiche, le quali, mentre sono valide, anzi necessarie per tutti gli impiegati dello Stato ed anche per gli impiegati degli enti di diritto pubblico, non possono ritenersi ugualmente valide per l'ordine giudiziario, tenuto conto della collocazione che esso ha nella Carta costituzionale. Tali caratteristiche sono quelle della carriera e della gerarchia, per effetto delle quali, per accedere alle funzioni più elevate, il giudice deve, di volta in volta, partecipare ad esami o scrutini e sottoporsi a promozioni a scelta da parte di certe commissioni, le quali, fino a quando non esisteva il Consiglio superiore della magistratura, erano espresse dall'alto e nominate dal Governo, prima con decreto reale e poi con decreto del Capo dello Stato. Pertanto, l'attuale struttura delle nomine a magistrato di cassazione mantiene la concezione gerarchica anche nell'ordine giudiziario, disponendo i magistrati, secondo una certa piramide, dalla base al vertice, con la conseguenza che vengono considerati meno importanti le funzioni, quando sono alla base.

più importanti invece quando sono al vertice.

Lo scopo che si prefiggeva la proposta di legge Di Primio era quello di smantellare questo sistema, che era stato già smantellato con la legge 25 luglio 1966, n. 570, per le nomine a magistrato di appello, in applicazione del dettato costituzionale. Infatti, l'articolo 104 della Carta costituzionale al primo comma precisa: « La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere »; l'articolo 107 afferma che i « magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni » e l'articolo 101 afferma che « i giudici sono soggetti soltanto alla legge ».

Si sosteneva, pertanto, da parte dei presentatori della suddetta proposta di legge, che il sistema vigente per la nomina a magistrato di cassazione è in pieno e netto contrasto con le sopra richiamate disposizioni della Costituzione, perché vi sarebbero fondati dubbi di legittimità costituzionale sulle attuali commissioni previste per la nomina a magistrato di cassazione: d'onde l'opportunità di ricondurre al Consiglio superiore della magistratura la diretta valutazione della idoneità dei candidati, idoneità che con l'attuale sistema viene valutata soltanto attraverso l'esame dei titoli presentati, con il conseguente, grave inconveniente di poter valutare soltanto la preparazione tecnico-giuridica del magistrato e con la conseguenza inoltre di porre in una situazione di effettivo vantaggio quei magistrati che non sono impegnati nel lavoro giudiziario ed hanno maggior tempo a disposizione, a discapito di quei magistrati che detto tempo non hanno.

Con la proposta di legge Di Primio veniva, pertanto, sostituito al criterio di valutazione previsto dall'attuale sistema quello della valutazione globale della personalità del magistrato, al fine di individuare le reali capacità dello stesso attraverso l'esame di tutta la sua attività, onde rendersi conto delle sue capacità professionali, della sua laboriosità, della sua diligenza, del suo equilibrio, della sensibilità con cui egli affronta e risolve i problemi.

Nel corso della lunga discussione, che si aprì sulla relazione dell'onorevole Valiante, il quale portò insuperabili argomentazioni a sostegno della proposta di legge, (argomentazioni da me pienamente condivise), il tema fu sviscerato e quasi tutti i componenti la Commissione condivisero il principio informatore della proposta di legge, rilevando che in effetti, col nuovo sistema, si inten-

deva dare piena applicazione ai principi contenuti nella Costituzione sotto il rilievo fondamentale che esso prevede per tutti i magistrati una uguaglianza di *status* e certamente di importanza, essendo di uguale valore le funzioni che essi esercitano, pur se diverse, e non essendo, pertanto, esse graduabili tra di loro; rilievo dal quale non poteva discendere la conseguenza che era assurdo parlare di giudizi superiori ed inferiori, e che il sistema dei concorsi e dello scrutinio per la nomina a magistrato di cassazione, idoneo soltanto ad accertare la preparazione giuridica del magistrato, doveva essere sostituito da quello di una valutazione globale della personalità di questi, al fine di stabilire non tanto e non solo la sua preparazione giuridica, quanto soprattutto la complessiva capacità di amministrare giustizia, anche sulla base dell'esperienza acquisita.

Dopo l'approvazione di numerosi emendamenti si giunse al voto finale ed inaspettatamente la proposta di legge fu bocciata.

Il problema fu ripreso al Senato, sempre nella passata legislatura, attraverso il progetto di legge n. 1961 di iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri, ed il progetto di legge n. 1962 di iniziativa dei senatori Montini ed altri. Iniziata e terminata la discussione da parte della Commissione giustizia del Senato in sede redigente, l'*iter* del provvedimento fu stroncato dall'anticipato scioglimento delle Camere.

Nella presente legislatura la questione fu riproposta al Senato con il progetto di legge n. 214, d'iniziativa dei senatori De Matteis ed altri, con il progetto di legge n. 287, d'iniziativa dei senatori Coppola ed altri, e con il progetto di legge n. 851, presentato dal Governo.

Nella seduta del 10 aprile 1973, dopo approfondito esame fatto in Commissione giustizia in sede redigente, il Senato approvò il provvedimento nel testo trasmesso alla Camera, che ora è al nostro esame, testo che ha ricevuto il parere favorevole della I Commissione (affari costituzionali) nella seduta del 24 maggio 1973, nonché il parere favorevole della V Commissione (bilancio) nella seduta del 13 maggio 1973.

Spetta ora a noi, onorevoli colleghi, dire la parola definitiva sulla *vexata quaestio*.

È opportuno mettere subito in rilievo che il provvedimento trasmesso dal Senato si basa sullo stesso principio informatore che animava la proposta di legge Di Primio, discussa da questa Commissione nella passata

legislatura, per cui valgono le osservazioni da me sopra evidenziate nel richiamare i precedenti del provvedimento, osservazioni che ritengo siano valide e convincenti e che debbono indurci ad approvare il testo pervenutoci dal Senato.

Desidero anche mettere in rilievo che non mi sembra fondata l'osservazione secondo la quale in sostanza anche per la nomina a magistrato di cassazione si vuole introdurre soltanto ed unicamente il criterio dell'anzianità, che se fosse indiscutibilmente l'unico criterio porterebbe ad un appiattimento da nessuno voluto. L'osservazione non mi sembra esatta, in quanto, come da qui a poco vedremo, dell'esame dell'articolato del provvedimento emerge in maniera chiara ed evidente che la valutazione affidata al Consiglio superiore della magistratura, unico organo competente in base alla Costituzione nella *subiecta materia*, deve essere effettuata sulla personalità globale del magistrato, previo parere del competente consiglio giudiziario, valutazione che implica conseguentemente un giudizio molto responsabile da parte dell'organo che deve dichiarare la promovibilità o meno del magistrato.

Le norme che sono contenute nel provvedimento sono, in sintesi, le seguenti: il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione dei magistrati per la nomina a magistrato di cassazione in base ad elementi precisati e definiti nell'articolo 1, tenendo conto della preparazione e capacità tecnico-professionale, della laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni, dei precedenti relativi al servizio prestato. Esso, inoltre, può acquisire qualsiasi altro elemento di giudizio col solo obbligo di informare l'interessato, che ha la facoltà di presentare le proprie osservazioni.

L'ultimo comma dell'articolo 1 precisa infine che la valutazione del Consiglio superiore deve essere motivata (questa norma tende a richiamare la responsabilità di questo organo).

Come è facile rilevare, i criteri previsti dal provvedimento sono chiari, precisi ed idonei a compiere una valutazione obiettiva, per cui non si può sostenere che nel provvedimento domini il criterio dell'anzianità, che anzi non è proprio previsto: ma la maggiore garanzia, che deve tutti tranquillizzare, sta nella norma che impone al Consiglio superiore la motivazione del giudizio che emette.

Con l'articolo 2 si prevedono i pareri che debbono essere acquisiti dal Consiglio supe-

riore, pareri che, per i magistrati addetti ad uffici giudiziari, debbono essere espressi dai consigli giudiziari, mentre per quelli non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero sono emessi dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti. Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, il parere è di competenza del consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati stessi appartengono.

Va rilevato che anche i pareri devono essere motivati e che essi non sono vincolanti per il Consiglio superiore.

L'articolo 3 prevede l'obbligo della comunicazione dei pareri al Consiglio superiore della magistratura, al Ministero di grazia e giustizia ed all'interessato, con la conseguente facoltà del ministro di formulare osservazioni e dell'interessato di presentare deduzioni.

L'articolo 4 contempla il periodo minimo di anzianità, che è stato stabilito in sette anni dalla nomina a magistrato di appello, per essere sottoposto a valutazione, con la precisazione che gli interessati debbono presentare domanda diretta al Consiglio superiore presso l'ufficio al quale appartengono. Tale periodo di anzianità, più elevato rispetto al periodo di cinque anni previsto dalla proposta di legge Di Primio, sembra congruo.

L'articolo 5 stabilisce un requisito molto importante per essere sottoposto a valutazione, cioè il requisito del compimento di almeno dieci anni di attività, anche se non ininterrotti, negli uffici giudiziari, dalla data di ingresso nella magistratura. È facile rendersi conto della portata di detta norma, con la quale si vuole evitare il passaggio alla categoria di magistrato di cassazione di coloro che non hanno acquisito una congrua esperienza giudiziaria, la quale deve costituire uno degli elementi principali per la valutazione della personalità del magistrato, essendo evidente che il magistrato si forma attraverso l'esercizio effettivo delle funzioni giudiziarie, quando cioè egli deve calare nella realtà concreta le sue cognizioni tecnico-giuridiche. Tale norma però contiene anche una previsione transitoria per effetto della quale essa non è applicabile, ai magistrati che non hanno compiuto tale periodo di attività perché addetti a funzioni non giudiziarie,

fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, ma comunque per un periodo non superiore a cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge.

L'articolo 6 stabilisce che il magistrato non valutato favorevolmente può essere sottoposto a nuova valutazione soltanto dopo un triennio. L'articolo 7 prevede che la nomina vada fatta secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, nonché la decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina, stabiliti dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prevista dall'articolo 4 e, nel caso previsto dall'articolo 6, dalla data di compimento del triennio che precede la dichiarazione favorevole.

L'articolo 8 prevede l'ipotesi della rinuncia alla nomina. L'articolo 9, accettando il principio già stabilito con la « legge Brenganze » per la nomina a magistrato di appello, prevede che i magistrati di cassazione continuino ad esercitare le funzioni precedenti, fino a quando non siano assegnati ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni. Con l'articolo 10 viene risolta la *vexata quaestio* riguardante il modo di conferimento effettivo delle funzioni di magistrato di cassazione, disponendosi che esse vengono attribuite dal Consiglio superiore della magistratura su domanda degli interessati ovvero d'ufficio, secondo l'ordine di collocamento in ruolo. Su questo problema nella passata legislatura furono espresse opinioni diverse, che andavano dalla previsione suddetta a quella di effettuare turni quinquennali e a quella di provvedere ogni quinquennio ad elezioni. A me pare che la soluzione adottata sia la più equilibrata ed obiettiva, innanzitutto perché si demanda all'organo di autogoverno della magistratura il conferimento delle funzioni, organo che è l'unico competente, in base ai criteri generali, in secondo luogo, perché è previsto anche il conferimento delle funzioni su domanda. Le altre innanzi indicate soluzioni sollevano problemi di grossa portata, anche se esse erano state avanzate col proposito di determinare periodicamente il rinnovamento dei consiglieri dalla Corte di cassazione, proposito, però, che, anche se apprezzabile, avrebbe causato una grande confusione, pericolosa per il consolidamento dei principi giurisprudenziali, tanto necessario anche per la certezza del diritto.

Gli articoli 11, 12 e 13 prevedono il concorso per esami, requisiti e modalità degli

stessi, il conferimento della nomina a seguito del concorso per esami. Anche sul mantenimento del concorso per esami nella passata legislatura vi fu un'ampia e contrastata discussione, ritenendo i più che esso dovesse essere eliminato, perché non consono ai principi informativi della proposta di legge, opinando invece altri che esso dovesse essere mantenuto, per non bloccare l'avanzamento di magistrati preparati e volenterosi.

Il disegno di legge in discussione mantiene il concorso fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario ed in ogni caso per non oltre quattro anni dall'entrata in vigore della legge, soluzione questa che è accettabile, in quanto con essa si rimanda al nuovo ordinamento giudiziario l'esame più approfondito del problema e nel contempo si dà la possibilità a valenti magistrati di cimentarsi nel concorso al fine di avere in Cassazione anche un gruppo di magistrati altamente qualificati e preparati.

La normativa prevede inoltre che il concorso per esami deve essere indetto nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno; che al concorso possono partecipare i magistrati che al 31 dicembre dell'anno precedente abbiano maturato un'anzianità di almeno tre anni nella qualifica di magistrato di appello ed abbiano ottenuto il parere favorevole degli organi previsti nell'articolo 2; che i vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso, col contestuale conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione; che i vincitori del concorso sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che hanno conseguito la nomina a norma dell'articolo 7, con la stessa decorrenza; che la idoneità conseguita nel concorso è equiparata alla valutazione favorevole del Consiglio superiore.

Gli articoli 14 e 15 prevedono la decorrenza della nomina già conseguita ed il collocamento nel ruolo di anzianità di coloro che conseguono la nomina per effetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 contemplano la dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori; la decorrenza della nomina alle funzioni stesse; la permanenza nelle precedenti funzioni, una volta ottenuta la nomina alle funzioni direttive superiori, fino a quando sia conferito l'ufficio direttivo superiore; il conferimento di tali uffici; la decorrenza delle nomine agli uffici direttivi supe-

riori conseguite anteriormente. Tutta questa materia non era considerata nella proposta di legge Di Primio.

Ritengo che sia opportuno, invece, esaminarla e trattarla, com'è stato fatto nel disegno di legge in discussione, per un inquadramento più completo di tutto il problema. I punti rilevanti contenuti in questa normativa riguardano la competenza del Consiglio superiore alla dichiarazione di idoneità, che deve avvenire il 31 dicembre di ogni anno, per i magistrati di cassazione che raggiungano nell'anno stesso un'anzianità di otto anni dalla nomina a tale categoria e per quelli che nel ruolo di anzianità li precedono indipendentemente dall'anzianità stessa; la riconferma del principio che i magistrati che hanno ottenuto la nomina continuano ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando sia loro conferito l'ufficio direttivo superiore.

Gli articoli 21, 22, 23 e 24, che non sollevano problemi particolari, riguardano le norme transitorie, l'onere finanziario e l'entrata in vigore della legge.

Onorevoli colleghi, conclusa l'illustrazione dei principi informativi del disegno di legge, che sono degni della massima considerazione, e riassunto il contenuto della normativa, sento il dovere di esprimere un giudizio pienamente favorevole all'approvazione di questo progetto di legge.

È vero che noi affrontiamo un settore particolare del nuovo ordinamento giudiziario, per cui può sorgere il dubbio che ci accingiamo ad approvare una legge di natura corporativa, perché riguardante una determinata categoria; ma non è men vero che noi, approvando questo provvedimento, adeguiamo la normativa attualmente esistente al dettato costituzionale, in una visione organica di tutta la materia. E questo è il dovere del legislatore, che ha il compito precipuo di rilevare le dissonanze che esistono con la Costituzione e porre rimedio, eliminandole.

Del resto, con questa legge noi ci muoviamo nella stessa direttiva che nella quarta legislatura fu accolta dal Parlamento con la « legge Breganze », riguardante le nomine a magistrato di appello.

Penso, pertanto, che non debba e non possa sorgere alcuna perplessità, in ciascuno di noi, coscienti di compiere un dovere, il cui adempimento coincide anche con le attese della magistratura italiana.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

---

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1973

---

MANCO. Onorevole Presidente, non potremmo fissare sin da ora la data della ripresa del dibattito?

PRESIDENTE. Nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza è stato deciso di proseguire il dibattito sul disegno di legge n. 2002 dopo che sia stato esaurito l'esame, per il parere alla V Commissione, del bilancio dello Stato per il 1974. Fino ad allora, a meno che non venga modificata, nelle debite forme, quella decisione, non sarò in

grado di proporre alla Commissione una data precisa per il seguito della discussione, che resta pertanto rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18,50.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO